

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN
FAVORE DI NUCLEI CON MINORI O GIOVANI STUDENTI
RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE
E DI GESTANTI NUBILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO

Deliberazione consigliere n.2/2010

INDICE

ART. 1. FINALITA'	2
ART. 2. DESTINATARI.....	2
2.1. Minori/giovani studenti riconosciuti da un solo genitore.....	2
2.2. Gestanti nubili in condizione di disagio	2
ART. 3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E CONDIZIONI DI ACCESSO.....	2
3.1. Sussidio ordinario	2
3.2. Sussidio straordinario	3
3.3. Sussidio economico temporaneo alle gestanti nubili	3
3.4. Rette	4
3.5. Altre situazioni particolari.....	4
3.6. Disposizioni particolari	4
ART. 4. MODALITA' DI ACCESSO	4
4.1. Sussidi ordinari	4
4.2. Sussidi straordinari e temporanei	5
4.3. Rette	5
ART. 5. RISORSE FINANZIARIE	6
ART. 6. ENTRATA IN VIGORE	6

ART. 1. FINALITA'

Il presente Regolamento definisce la tipologia, l'entità e le modalità di erogazione degli interventi socio-assistenziali in favore di nuclei con minori riconosciuti da un solo genitore e di gestanti nubili in condizione di disagio, residenti nei comuni della Provincia in osservanza dell'art. 29 della Legge regionale Marche n.31 del 22/12/2009, con la quale le funzioni in materia assistenziale – citasi testualmente – “sono esercitate dalle Province”.

ART. 2. DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento:

2.1. Minori/giovani studenti riconosciuti da un solo genitore

I nuclei con a carico minori/giovani studenti riconosciuti da un solo genitore, residenti da almeno un anno in uno dei comuni della provincia di Pesaro e Urbino, il cui ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superi i limiti previsti dal presente Regolamento.

Se permangono particolari condizioni di disagio socio-economico, relative ai parametri ISEE già indicati, gli interventi possono essere erogati anche dopo il compimento del 18 anno di età purché il giovane sia iscritto e frequenti regolarmente un percorso di istruzione di grado superiore o l'Università.

2.2. Gestanti nubili in condizione di disagio

Gestanti nubili, residenti da almeno un anno in uno dei Comuni della Provincia, che si trovino in condizione di grave disagio e il cui ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superi i limiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E CONDIZIONI DI ACCESSO

3.1. Sussidio ordinario

I destinatari di cui all'art. 2 comma 2.1 ricevono ogni anno, su precisa istanza da presentarsi secondo le procedure previste dal successivo art.4, un sussidio ordinario secondo le seguenti fasce di ISEE di appartenenza:

Valore ISEE	Valore mensile del sussidio
Da € 0,00 a € 6.000,00	€ 120,00
Da € 6.001,00 a € 9.000,00	€ 80,00

Il sussidio è da intendersi per ogni figlio riconosciuto da un solo genitore.

L'erogazione del sussidio ordinario, previo accertamento da parte dell'Ufficio competente della sussistenza del diritto all'assistenza, ha cadenza semestrale posticipata. Tale cadenza potrà se del caso essere modificata dal Servizio competente in relazione a mutate esigenze organizzative dell'Amministrazione con semplice nota dirigenziale ad hoc.

3.2. Sussidio straordinario

Il sussidio straordinario integra il sussidio ordinario in casi ove sussistano particolari e comprovate gravi situazioni di disagio sociale ed economico del nucleo dell'assistito.

La gravità della situazione del nucleo viene valutata dal Servizio Sociale della Provincia in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di residenza dell'assistito, che provvederà a predisporre un progetto socio-assistenziale integrato (Provincia – Comune) che tenga conto del contesto sociale, economico e familiare nonché dell'insieme delle risorse che possono essere destinate al sostegno del nucleo assistito in modo integrato, tra cui anche l'indicazione di eventuali altri interventi integrati finalizzati al superamento delle difficoltà stesse, la misura dell'intervento economico previsto per ognuno degli enti coinvolti, la durata dello stesso.

L'importo massimo annuo concedibile per ogni nucleo non può superare € 2.000,00.

Considerato che i sussidi straordinari sono finalizzati a casi eccezionali difficilmente prevedibili, gli stessi potranno essere concessi solo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

3.3. Sussidio economico temporaneo alle gestanti nubili

Quando gravi condizioni di disagio sociale ed economico potrebbero spingere gestanti nubili e senza l'appoggio della famiglia alla rinuncia a vivere la maternità, l'Amministrazione Provinciale, anche su segnalazione e d'intesa con i servizi sociali dei Comuni della provincia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, potrà erogare un sussidio economico temporaneo finalizzato al superamento delle difficoltà suddette.

Il sussidio temporaneo potrà essere concesso su presentazione di precisa istanza da parte della gestante nubile come previsto dal successivo art.4, secondo le seguenti fasce di ISEE di appartenenza:

Valore ISEE	Valore mensile del sussidio fino al mese di nascita del minore
Da € 0,00 a € 6.000,00	€ 120,00

Il sussidio verrà concesso previa positiva valutazione dell'istruttoria, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda.

Alla nascita del minore nel caso in cui non venga riconosciuto dall'altro genitore la madre potrà richiedere il sussidio ordinario mensile previsto dal presente regolamento a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda come previsto dal successivo art.4.

3.4. Rette

La Provincia assume a totale carico il costo giornaliero per la collocazione del minore/giovane studente, insieme o senza il genitore, presso Comunità/Case di Accoglienza, ecc., o per la sua collocazione in affidamento presso famiglie affidatarie, su segnalazione e d'intesa con il servizio sociale del Comune di residenza appartenente al territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, che provvederà a predisporre apposito progetto socio-assistenziale integrato contenente altresì la misura dell'intervento economico previsto per ognuno degli enti coinvolti, la durata dello stesso e l'indicazione di eventuali altri interventi integrati finalizzati al superamento delle difficoltà che hanno condotto a tale intervento.

Il costo relativo alla eventuale retta per la madre resta a carico del Comune di residenza.

3.5. Altre situazioni particolari

Per eventuali situazioni particolari, non previste dal presente Regolamento, il Dirigente del Servizio competente, previo parere della Commissione Consiliare competente, potrà valutare di volta in volta l'opportunità dell'intervento, le modalità, la durata e l'entità dello stesso che non potrà comunque superare l'importo massimo previsto per i sussidi straordinari.

3.6. Disposizioni particolari

L'importo mensile dei sussidi ordinario e temporaneo nonché l'importo massimo annuo per il sussidio straordinario stabiliti con l'approvazione del presente regolamento potranno successivamente essere aumentati con Determinazione del Dirigente del Servizio competente previo parere favorevole della Giunta Provinciale e sentita la Commissione Consiliare competente.

ART. 4. MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso agli interventi socio-assistenziali articolati nella tipologia di cui all'art.3 del presente Regolamento è determinato dal Dirigente del Servizio competente su apposita istruttoria del Servizio Sociale della Provincia.

Per quanto concerne i sussidi di cui ai commi 3.1, 3.2, e 3.3, sono previste le seguenti modalità di accesso:

4.1. Sussidi ordinari

Ogni anno sarà data opportuna diffusione a cominciare da ogni Comune della Provincia di Pesaro e Urbino, nelle forme più agili e snelle possibili, che definirà modalità e tempi, che definirà modalità e tempi per accedere al beneficio del sussidio ordinario annuale.

La domanda di accesso ai sussidi ordinari deve essere rivolta al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino direttamente dal genitore, tutore o legale rappresentante del minore, (in caso di maggiore età la domanda deve essere sottoscritta dall'interessato), oppure compilata e inviata attraverso i servizi sociali del Comune di residenza dell'assistito.

Alla domanda, compilata su apposito modulo predisposto dalla Provincia, il richiedente dovrà allegare:

- apposita autocertificazione (o relativi certificati) attestante: la residenza da almeno un anno in uno dei Comuni della provincia di Pesaro e Urbino, il riconoscimento del minore/giovane studente da parte di uno solo dei due genitori;
- certificazione della situazione ISEE;
- copia del documento di identità.

Il modulo di domanda e le autocertificazioni da allegare alla stessa saranno stabilite dal Dirigente del Servizio competente ed indicate nell'apposito Bando annuale che verrà pubblicato anche sul sito dei Servizi Sociali della Provincia <http://www.politichesociali.provincia.ps.it>.

In via transitoria il bando del 2010 verrà emanato a febbraio del 2010 mentre per gli anni a venire esso sarà emesso entro fine di ogni anno per l'anno successivo.

4.2. Sussidi straordinari e temporanei

La domanda di accesso ai sussidi straordinari e temporanei deve essere rivolta al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino direttamente dal genitore, tutore o legale rappresentante del minore (in caso di maggiore età la domanda deve essere sottoscritta dall'interessato), e dalla gestante nubile, oppure compilata e inviata attraverso i servizi sociali del Comune di residenza dell'assistito.

Alla domanda, compilata su apposito modulo predisposto dalla Provincia, il richiedente dovrà allegare:

- apposita autocertificazione (o relativi certificati) attestante: la residenza da almeno un anno in uno dei Comuni della provincia di Pesaro e Urbino, il riconoscimento del minore/giovane studente da parte di uno solo dei due genitori;
- certificazione della situazione ISEE;
- copia del documento di identità.

Il modulo di domanda e le autocertificazioni da allegare alla stessa saranno stabilite dal Dirigente del Servizio competente e pubblicate sul sito web dei servizi sociali della Provincia (<http://www.politichesociali.provincia.ps.it>).

4.3. Rette

Il costo della retta per il minore viene sostenuto dalla Provincia solo per situazioni prese in carico dal Servizio Sociale del Comune di residenza appartenente al territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, che ha la competenza anche in materia di segnalazioni inviate dal Tribunale, il quale provvederà, in accordo con la Provincia, a predisporre apposito progetto socio-assistenziale integrato, contenente altresì la misura dell'intervento economico previsto per ognuno degli enti coinvolti, la durata dello stesso e l'indicazione di eventuali altri interventi integrati finalizzati al superamento delle difficoltà che hanno condotto a tale intervento.

Il progetto integrato (fatti salvi casi straordinari e di emergenza) va predisposto prima dell'inserimento in struttura del minore.

ART. 5. RISORSE FINANZIARIE

Ogni anno la Provincia stanziava apposito capitolo di bilancio per il finanziamento delle previste tipologie di interventi assistenziali qui regolamentati e provvede, a rendiconto, a chiedere ai rispettivi Comuni di Residenza degli assistiti la quota relativa a 1/3 del costo complessivo sostenuto per ogni assistito residente.

ART. 6. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2010 e/o dall'effettiva esecutività dello stesso, cioè dall'avvenuta deliberazione del competente Consiglio Provinciale.

Il presente regolamento è stato approvato con Deliberazione consiliare n.2 del 25/1/2010